

Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2010, n. 40-939

L.184/83. Estensione del sostegno alle adozioni di minori con handicap accertato e di età superiore a dodici anni ed approvazione criteri assegnazione risorse ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Con D.G.R. n. 79-11035 del 17 novembre 2003 l'Amministrazione Regionale ha previsto, in attuazione dell'art.6, comma 8 della L.184/83 e s.m.i., la corresponsione di un contributo economico, equiparato al contributo spese per le famiglie affidatarie, in favore delle famiglie che adottano un minore di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato dalla competente commissione medica dell'ASL, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, fino al compimento del diciottesimo anno di età del minore stesso.

Con il provvedimento sopra richiamato si stabiliva la possibilità di accedere al suddetto contributo economico per le famiglie che avessero adottato minori con tali caratteristiche, con sentenza di adozione nazionale o internazionale successiva alla data di recepimento della medesima D.G.R. n. 79/2003 da parte dell'Ente locale singolo o associato gestore dei servizi socio-assistenziali competente.

Per effetto di successivi provvedimenti deliberativi (D.G.R. n. 109-6736 del 3.8.2007 e D.G.R. n. 42-12102 del 7.9.2009), la possibilità di accedere al contributo spese mensile è stata estesa a tutte le famiglie che abbiano adottato minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, indipendentemente dalla data della sentenza di adozione nazionale o internazionale, prevedendo che la competenza ad erogare il contributo previsto spetti al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali di residenza della nuova famiglia adottiva costituita, nell'ambito dello specifico progetto di sostegno posto in essere a favore del minore e della famiglia stessa.

Tutto ciò premesso, verificato che, per effetto dei provvedimenti sopra richiamati, fino alla data odierna, sono stati ammesse a beneficiare del sostegno economico di cui sopra soltanto le famiglie adottive residenti in Piemonte, si ritiene opportuno estendere la possibilità di accesso al contributo previsto con DGR n. 79-11035 del 17 novembre 2003 e s.m.i. anche per le coppie residenti fuori regione, che abbiano adottato minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato residenti in Piemonte, o comunque in carico ai servizi sociali della regione Piemonte, prima dell'adozione, in base alla normativa vigente, prevedendo altresì che:

-in tale fattispecie, titolare della concessione del sostegno economico sia il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali che risultava titolare della presa in carico del minore prima dell'adozione, in base alla normativa vigente;

-che la possibilità di beneficiare del contributo decorra dalla data di presentazione della richiesta di contributo al Soggetto gestore competente.

Verificati, inoltre, i dati trasmessi dai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, cui l'Amministrazione Regionale ha richiesto, nel 2008 e 2009, di segnalare gli oneri per il sostegno alle adozioni di minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato;

ritenuto opportuno prevedere l'assegnazione di uno specifico finanziamento ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali che nell'anno 2010:

-abbiano avuto in carico situazioni di adozione minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato, per le quali è stato erogato il contributo spese mensile previsto e

-abbiano ricevuto istanze di accesso a tale contributo da parte di coppie aventi i requisiti, per le quali finora non è stato possibile concedere il contributo medesimo, oppure da parte di coppie residenti fuori regione, finora non ammesse ad accedere al contributo in questione.

A tale scopo, il finanziamento regionale sarà ripartito tra i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali con apposito provvedimento dirigenziale, sulla base del numero di:

-casi di adozione minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, per i quali è stato erogato il contributo spese mensile previsto in carico al 31.10.2010;

-istanze di accesso a tale contributo da parte di coppie aventi i requisiti, per le quali finora non è stato possibile concedere il contributo medesimo, oppure da parte di coppie residenti fuori regione, finora non ammesse ad accedere al contributo in questione, presentate entro il 31.10.2010.

Sono fatte salve eventuali ipotesi di compartecipazione alla spesa da parte dell'ASL competente, nell'ambito di specifiche convenzioni concluse a livello locale.

Gli oneri derivanti dalla presente deliberazione saranno quantificati con apposito provvedimento, compatibilmente con gli stanziamenti disponibili sul competente capitolo del bilancio regionale (n.179629/2010).

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 17 legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 4 l.r. 7/2001)" e s.m.i.;

vista la Legge regionale 1 giugno 2010, n. 14 "Legge Finanziaria per l'anno 2010";

vista la legge regionale 1 giugno 2010, n. 15 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012";

vista la D.G.R. n. 3-13050 del 19/01/2010 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010. Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione";

vista la D.G.R. n. 19-201 del 21/06/2010 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie";

vista la D.G.R. n. 19-338 del 19/07/2010 "D.G.R. 19 - 201 del 21.06.2010, "Bilancio di previsione per l'anno 2010. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie": integrazioni e modifiche";

vista la D.G.R. n. 1-589 del 9/9/2010 "Articolo 7, legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 - Programma Operativo per l'anno 2010 - parte I e II: approvazione degli obiettivi ed assegnazione delle relative risorse finanziarie";

vista la L.328/2000;

vista la L.184/83;

vista la legge 4 maggio 1983 n. 184;

vista la legge 28 marzo 2001 n. 149;

vista la L. R. n.1/2004;

vista la D.G.R. n. 79-11034 del 17.11.2003;

vista la D.G.R. n. 109-6736 del 3.8.2007;

vista la D.G.R. n. 42-12102 del 7.9.2009;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera

-di prevedere che possano accedere al contributo spese mensile previsto con D.G.R. n. 79/2003 anche per le coppie residenti fuori regione, che abbiano adottato minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi della L.104/1992 residenti in Piemonte, o comunque in carico ai servizi sociali della regione Piemonte, prima dell'adozione, in base alla normativa vigente;

-di prevedere che titolare della concessione del sostegno economico sia il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali che risultava titolare della presa in carico del minore prima dell'adozione, in base alla normativa vigente;

-di prevedere che la possibilità di beneficiare del contributo decorra dalla data di presentazione della richiesta al Soggetto gestore delle funzioni socio assistenziali competente;

-di prevedere che il finanziamento regionale a sostegno degli oneri dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali sia ripartito con apposito provvedimento dirigenziale, sulla base del numero di:

-casi di adozione minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, per i quali è stato erogato il contributo spese mensile previsto, in carico al 31.10.2010;

-istanze di accesso a tale contributo da parte di coppie aventi i requisiti, per le quali finora non è stato possibile concedere il contributo medesimo, oppure da parte di coppie residenti fuori regione, finora non ammesse ad accedere al contributo in questione, presentate entro il 31.10.2010;

-di rinviare a successiva Determinazione Dirigenziale del Dirigente competente della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia la quantificazione ed assegnazione dei contributi previsti ai Soggetti Gestori aventi diritto, in base ai criteri sopra specificati, previa verifica della documentazione trasmessa dai medesimi Enti, compatibilmente con gli stanziamenti disponibili sul competente capitolo del bilancio regionale (n.179629/2010).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.14 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

(omissis)